



**Città metropolitana di Firenze
Direzione Patrimonio e TPL**

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO
SPORTIVO "CAMPO DA SOFTBALL",
VIA DEL MEZZETTA , FIRENZE
CPV 92610000-0**

Capitolato

Indice generale

Capo I – NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO.....	3
Art. 1 – Caratteristiche e finalità.....	3
Art. 2 – Oggetto della concessione.....	3
Art. 3 – Durata.....	4
Art. 4 – Consegna dell’impianto.....	4
CAPO II – ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	5
Art. 5 – Conduzione dell’impianto.....	5
Art. 6 – Obblighi e oneri a carico del concessionario.....	5
Art. 7 – Figure di servizio e referente.....	8
Art. 8 – Lavori e modifiche all’impianto.....	8
Art. 9 – Sub concessione.....	9
Art. 10 -Assegnazione in uso di spazi all’interno dell’impianto ad altre associazioni sportive.....	9
Art. 11 – Pubblicità all’interno dell’impianto e sponsorizzazione.....	9
CAPO III – CONTROLLI E RESPONSABILITA’.....	10
Art. 12 – Controlli e verifica dell’efficienza gestionale.....	10
Art. 13 – Responsabilità per infortuni e danni.....	10
CAPO IV – RAPPORTI ECONOMICI.....	11
Art. 14 – Corrispettivo e canone di concessione.....	11
Art. 15 – Garanzie.....	11
Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	12
CAPO V – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI.....	12
Art. 17 – Recesso e risoluzione.....	12
Art. 18 – Penalità.....	13
CAPO VI – NORME FINALI.....	14
Art. 19 – Domicilio legale.....	14
Art. 20 – Controversie.....	14
Art. 21 – Trattamento dati personali.....	14

Capo I – NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 – Caratteristiche e finalità

Gli impianti sportivi della Città metropolitana di Firenze fanno parte del patrimonio immobiliare dell'Ente e costituiscono un bene destinato all'uso pubblico. La loro gestione è finalizzata alla valorizzazione dell'attività sportiva, motoria e ricreativa intesa come strumento di socializzazione e integrazione rivolto a tutta la cittadinanza.

Per tali motivi l'impianto sportivo, sito in via del Mezzetta, Firenze, destinato al gioco del softball, è stato oggetto da parte della Città metropolitana di Firenze di importanti interventi volti alla riqualificazione e riorganizzazione funzionale del campo da gioco e alla realizzazione di spogliatoi.

La finalità degli interventi era quella di dotare il campo sportivo delle strutture indispensabili allo svolgimento dell'attività sportiva: spogliatoi con docce e servizi igienici, magazzino per il rimessaggio delle attrezzature e una tribuna per ospitare il pubblico durante eventi come partite ed esibizioni.

Il complesso sportivo in oggetto è censito al NCU del Comune di Firenze dalla part.lla 2360 del Foglio di mappa 107 zona catastale 3, categoria catastale C/4.

L'impianto sportivo di via del Mezzetta è destinato allo svolgimento di attività sportive agonistiche, amatoriali, ricreative e sociali, nonché attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

E' intenzione della Città metropolitana di Firenze concedere la gestione del suddetto impianto sportivo conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 36/2023, dal D.Lgs. 38/2021, dalla L.R. n. 21 del 27 febbraio 2015 e del Regolamento attuativo n. 42/R/2016 del 5 luglio 2016.

Finalità della concessione è la valorizzazione dell'impianto come luogo di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale, di interesse e curiosità per uno sport, quale il softball, ancora non ampiamente diffuso nel nostro Paese.

Art. 2 – Oggetto della concessione

Oggetto della concessione è la gestione dell'impianto sportivo destinato al gioco del softball di proprietà della Città Metropolitana di Firenze sito in via del Mezzetta, Firenze.

Il campo da softball rispetta i parametri FIBS ed ha ricevuto in data 11/04/2022 l'omologazione FIBS per gli anni 2022-2026 necessaria per :

- Baseball categoria under 12
- Softball tutte le categorie.

All'area si accede tramite strada privata che da via del Mezzetta e conduce al successivo cancello carrabile e pedonale per l'ingresso alla struttura sportiva vera e propria.

Il complesso sportivo si compone di un edificio per spogliatoi e servizi, del campo da gioco con due panchine (dugout) per lo svolgimento delle attività di softball, oltre agli spazi esterni di accesso, fruizione delle strutture e scambio per una superficie complessiva del lotto di circa 6.130 mq.

L'edificio si sviluppa ad un piano fuori terra e contiene nella porzione sinistra, per una superficie utile netta di 84 mq., i due spogliatoi (uno per la squadra locale e uno per gli ospiti, comprensivi di locali docce, bagni wc), due spogliatoi per gli ufficiali di gara, con docce e wc, ed un locale tecnico. Sulla copertura piana di questa porzione di edificio sono collocati otto pannelli solari per la produzione di acqua calda.

La porzione a destra di detto fabbricato ha una superficie utile netta di 54 mq. e ospita locali di servizio (infermeria, ufficio, bagno per disabili, bagno per il pubblico, locale ad uso magazzino). E' sormontata

dalla tribuna per gli spettatori, realizzata sulla porzione di copertura piana, raggiungibile attraverso una scala esterna. Gli spalti hanno una capienza per max. 80 persone.

L'accessibilità all'area riservata al pubblico è garantita tramite rampe sia all'ingresso dell'impianto sia sul marciapiede per accedere ai servizi igienici per i disabili.

La concessione avviene nello stato di fatto e di diritto in cui l'impianto si trova alla data del presente procedura, che il Concessionario dichiara di conoscere e accettare integralmente, senza riserva alcuna, ed è finalizzato ad ottenere una gestione del servizio senza oneri a carico dell'Ente.

Il corrispettivo della concessione consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'impianto sportivo per tutta la durata del contratto, dietro pagamento del canone concessorio annuo. Si intende per gestione l'erogazione dei servizi sportivi e di attività connesse derivanti dallo sfruttamento funzionale dell'intero impianto e di tutte quelle attività previste nell'offerta aggiudicata, compatibilmente all'agibilità dell'impianto.

Il concessionario dovrà utilizzare il campo da gioco e le relative strutture accessorie in modo corretto e conforme alla destinazione d'uso degli stessi e nel pieno rispetto di tutte le norme e disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto sportivo stesso e delle specifiche del gioco del softball.

I locali ad uso spogliatoi sono dotati dei seguenti beni mobili:

n. 4 Panca spogliatoio in metallo zincato e doghe in legno di cm. 200 a 6 posti

n. 2 Panca spogliatoio in metallo verniciato per interni con schienale e portaborse a 3 posti di cm. 100

n. 2 Panca spogliatoio in metallo verniciato per interni con schienale e portaborse a 4 posti di cm. 150

n. 2 Panca spogliatoio in metallo verniciato per interni con schienale e portaborse a 6 posti di cm. 200

Art. 3 – Durata

Il contratto avrà durata di **5 anni**, decorrenti dalla data di consegna dell'impianto.

E' facoltà della Città Metropolitana di Firenze procedere alla consegna anticipata dell'impianto, nelle more della stipula del contratto e qualora se ne ravvisino ragioni di particolare urgenza.

Al fine di assicurare la continuità di utilizzo dell'impianto sportivo, la Città metropolitana di Firenze, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice, di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo gestore. In tal caso il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione dell'impianto, agli stessi patti e condizioni del contratto di concessione, fino al completamento delle procedure di gara e alla consegna dell'impianto al nuovo gestore.

Entro 7 giorni dalla data di scadenza dell'affidamento, oppure entro i trenta giorni successivi alla notificazione della revoca o della risoluzione o della decadenza, disposte per qualsiasi titolo ai sensi del presente Capitolato, il concessionario dovrà lasciare libero l'impianto sportivo e riconsegnare alla Città Metropolitana di Firenze le chiavi dell'impianto sportivo. In caso di inottemperanza, la Città metropolitana di Firenze procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla garanzia definitiva e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione di legge.

Art. 4 – Consegna dell'impianto

La Città metropolitana di Firenze concede al soggetto aggiudicatario l'impianto sportivo come descritto negli articoli precedenti, dando atto che l'impianto sportivo è di nuova realizzazione.

Il concessionario assumerà l'impianto unicamente per le finalità connesse alla presente concessione con l'onere di assicurarne la buona conservazione, la manutenzione ordinaria, nonché le spese di riparazione causate da danni derivanti da incuria e/o dolo del concessionario stesso, al fine di garantire l'incondizionata continuità del servizio all'utenza.

Della consegna dell'impianto sportivo sarà dato atto tramite apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti al fine di verificarne lo stato e le relative certificazioni.

Con il verbale verranno consegnate le chiavi dell'impianto sportivo, unitamente a quella del cancello di accesso carrabile alla strada che da via del Mezzetta conduce all'ingresso dell'impianto sportivo. Il cancello non è di proprietà della Città metropolitana di Firenze, pertanto dovrà essere aperto solo nelle situazioni di emergenza, al fine di consentire l'arrivo tempestivo dei soccorsi. Il concessionario è responsabile della corretta gestione e conservazione delle chiavi del cancello e di tutto l'impianto sportivo.

La consistenza dell'impianto verrà aggiornata nel caso in cui vengano effettuati lavori e/o modifiche all'impianto.

Alla riconsegna, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale con verifica dello stato dei luoghi e dei beni mobili. Il Concessionario è obbligato a riconsegnare alla Città Metropolitana l'impianto sportivo, comprese le eventuali addizioni e migliorie, in stato di manutenzione e conservazione almeno analogo a quello di consegna, unitamente alle relative certificazioni ed alla documentazione tecnica aggiornata.

Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione ed eventuale mancato aggiornamento della documentazione tecnica relativa, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario a valere sulla garanzia definitiva, salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

CAPO II – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 5 – Conduzione dell'impianto

L'attività di gestione dell'impianto (gestione sportiva della struttura, programmazione sportiva, conduzione dell'impianto e svolgimento di attività connesse) dovrà svolgersi secondo il progetto sportivo presentato in sede di gara.

La Città Metropolitana si riserva comunque n. 5 giornate gratuite all'anno per manifestazioni all'interno del complesso sportivo.

Trattandosi di un impianto sportivo unito al complesso scolastico che ospita il Liceo scientifico "Gramsci", l'I.I.S. "Peano" e l'Istituto "Saffi", deve sempre garantito l'utilizzo del campo da gioco in orario scolastico (ore 8:00-14:00) da parte degli studenti.

Art. 6 – Obblighi e oneri a carico del concessionario

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio in oggetto con propria organizzazione, nel rispetto del programma di gestione operativa e conduzione tecnica dell'impianto presentato in sede di gara, delle disposizioni legislative nazionali, regionali, del presente capitolato e di tutti gli atti di gara.

Sono a carico del concessionario gli adempimenti e gli oneri derivanti da:

- sorveglianza e custodia dell'impianto durante le attività, custodia delle chiavi, controllo e gestione degli ingressi;

- garantire l'accesso in caso di emergenza ai mezzi di soccorso attraverso l'apertura del cancello carrabile della strada che da via del Mezzetta conduce all'impianto sportivo;
- pulizia e decoro delle aree, coperte e scoperte, e dei locali con garanzia di decoro ed igiene;
- fornitura di energia, acqua, spese di riscaldamento, spese telefoniche, internet ed ogni altra utenza occorrente al funzionamento dell'impianto. Le utenze relative ad energia elettrica, acqua e spese di riscaldamento dovranno essere rimborsate alla Città Metropolitana di Firenze a seguito di richiesta;
- cura e manutenzione degli immobili e delle aree di gioco, ivi compresa la fornitura di tutto il materiale occorrente per la relativa esecuzione. A titolo esemplificativo saranno a carico del concessionario i seguenti interventi: manutenzione ordinaria degli impianti elettrico ed idrico-sanitario; riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne ed esterne, riparazioni di rivestimenti e di pavimenti interni; riparazione e sostituzione di parti accessorie quali sifoni, rubinetti, guarnizioni, nappine docce, valvole, ecc. dell'impianto idrico sanitario; riparazione e sostituzione di vetri e parti accessorie degli infissi interni ed esterni degli spogliatoi e degli altri immobili oltre alla verniciatura delle parti legnose; riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate, quali interruttori, punti presa, valvole, lampade ed apparecchi illuminanti degli spogliatoi; acquisto e sostituzione delle lampade dell'impianto di illuminazione artificiale del terreno di gioco per la sostituzione di quelle non funzionanti o usurate; acquisto del materiale di consumo per l'esecuzione delle pulizie; manutenzione e cura del manto del terreno di gioco, dell'impianto di irrigazione e delle aree a verde;
- mantenimento delle destinazioni d'uso dei locali e degli impianti come consegnati, salvo interventi preventivamente concordati con la Città metropolitana e debitamente autorizzati secondo normativa edilizia, urbanistica ed ambientale vigente;
- incremento di attrezzature sportive quali, a titolo meramente esemplificativo, panche, tappetini, pedane etc e fornitura di tutto il materiale occorrente per l'esecuzione delle attività programmate
- eventuale raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, di qualsiasi natura e rispetto della normativa comunale in materia di raccolta differenziata;
- tasse pubblicitarie e affissioni ed occupazioni di suolo pubblico;
- personale impiegato nella gestione, compresi gli oneri previdenziali ed assicurativi;
- staff di allenatori, direttori sportivi, preparatori atletici, arbitri, referenti del concessionario, medici o altri professionisti a qualunque titolo facenti parte dell'organizzazione dell'affidatario, compresi eventuali oneri previdenziali ed assicurativi;
- materiale di consumo di qualsiasi natura;
- assicurazioni della struttura: antincendio, furto, atti vandalici, eventi atmosferici/calamitosi e danni a terzi; RCT, RCO del personale; assicurazione degli atleti;
- rispetto del D.Lgs. n. 81/08. L'affidatario, a tal fine, assume il titolo di Datore di Lavoro ed è tenuto alla redazione di ogni documento necessario alla Valutazione dei Rischi, nonché alla comunicazione alla Città metropolitana del nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art.2, comma1 lett. F del D.lgs. 81/08, corredato dal relativo attestato (indispensabile in caso di utilizzo dell'impianto per pubblico spettacolo);
- installazione e manutenzione del defibrillatore secondo le disposizioni di cui alla L.R.T. n. 67/2015 e s.m.i., compresa la presenza di personale in possesso della prescritta formazione;

- allestimento di un punto di primo soccorso con la dotazione e provvedere al periodico ripristino del materiale medicamentoso e dei farmaci di primo soccorso;
- rispetto della normativa sui pubblici spettacoli, di cui all'art. 68 T.U.L.P.S., di quelle di incolumità pubbliche, ordine, buoncostume riscontrabili in luoghi affollati, ex art. 80 T.U.L.P.S. e delle garanzie di safety e security di cui alla circolare Gabrielli 7 giugno 2017 o di altra norma che dovesse successivamente entrare in vigore;

Il concessionario inoltre si obbliga a:

- presentare ogni anno alla Città Metropolitana di Firenze il rendiconto finanziario ed economico patrimoniale relativo alla gestione dell'impianto, entro 30 giorni dall'approvazione da parte dei competenti organi societari;
- presentare ogni anno alla Città Metropolitana di Firenze il rendiconto sulle attività svolte nell'esercizio precedente, entro il 30 gennaio di ogni anno. Tale rendiconto deve essere redatto indicando tutte le attività sviluppate e svolte all'interno dell'impianto sportivo, tenendo conto della coerenza con il presente capitolato;
- adottare tariffe in conformità al Piano Tariffario presentato in sede di gara;
- riscossione tariffe e adozione sistema di tracciabilità dei flussi di cassa;
- non mutare la destinazione d'uso degli impianti ed a svolgervi attività sportive compatibili con la relativa destinazione;
- eseguire e realizzare il Servizio secondo le modalità e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta presentata in sede di gara;
- garantire la presenza e la prestazione professionale dei propri operatori in numero adeguato al regolare svolgimento di tutte le attività e prestazioni previste nel presente CSA e nell'offerta presentata in sede di gara;
- garantire, in ogni caso (compreso quello di sciopero) la continuità del servizio pubblico di gestione dell'impianto sportivo, assicurando in qualunque momento le necessarie sostituzioni degli operatori assenti, compreso il Coordinatore;
- farsi carico della formazione professionale permanente specifica degli operatori impiegati e dei loro eventuali sostituti, attraverso la dichiarata disponibilità a farli partecipare a momenti formativi e corsi di aggiornamento;
- dotarsi della strumentazione e dei mezzi necessari per lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, che dovranno essere a disposizione entro 60 giorni dalla consegna del Servizio;
- adeguare l'organizzazione del servizio alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e tecnico sportiva, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso di irregolarità riscontrate a seguito di ispezioni operate dagli enti preposti (NAS, Azienda U.S.L., Federazioni sportive, VV.FF. Ecc.);
- adempiere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria. Il Concessionario risponde in, ogni caso, dell'operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. Il concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro;

- relativamente alla gestione dell'emergenza e dell'antincendio negli impianti sportivi, è altresì tenuto al rispetto delle norme definite nel D.M. 18.03.1996 come modificato dal D.M. 06.06.2005.

L'affidatario, ai sensi del d.lgs n. 196/2003 come modificato e integrato dal GDPR 2016/679, è individuato quale titolare del trattamento dei dati personali, anche sensibili, di cui disporrà ai fini dello svolgimento delle prestazioni contrattuali. Il concessionario individua a sua volta gli operatori utilizzati per l'esecuzione dei servizi quali "responsabili" del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sopra citata e si adopera affinché questi ultimi rispettino la normativa vigente in materia e le prescrizioni impartite dal titolare.

Art. 7 – Figure di servizio e referente

Il concorrente, ai fini della relativa valutazione in sede di gara, dovrà presentare una sintetica descrizione del proprio personale tecnico/sportivo (formazione curata dalla Federazione Sportiva competente) che specifichi nominativi e qualifiche di ciascuno.

L'affidatario dovrà individuare un responsabile dell'impianto che verrà riconosciuto quale referente unico per i rapporti con l'Amministrazione, e che avrà i seguenti compiti fondamentali:

- curare i rapporti con l'Ente appaltante e con gli utenti;
- garantire la gestione e conduzione delle attività degli impianti sportivi assumendosi ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, economico, sanitario ed organizzativo;
- responsabile dell'organizzazione e delle modalità di integrazione del servizio sportivo con i servizi presenti nel territorio e con gli Istituti scolastici;

Il titolo professionale, la qualifica e l'esperienza del singolo operatore indicato a prestare servizio presso l'impianto sportivo dovranno essere dimostrati in sede di gara, con autocertificazione resa dall'interessato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attraverso la presentazione di un sintetico curriculum professionale, debitamente controfirmato dal Legale rappresentante del concorrente di riferimento.

Il personale, al fine di garantire la continuità, non deve essere sostituito per tutta la durata della gestione del servizio. Eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con l'affidatario per evenienze contingenti e straordinarie, previamente comunicate al Direttore dell'Esecuzione preposto dall'Amministrazione al coordinamento ed alla vigilanza del servizio, che avrà cura di verificare in capo al nuovo personale il possesso di titoli e requisiti analoghi o non inferiori a quelli posseduti dal personale uscente. Le sostituzioni sono consentite solo per malattia, infortunio, maternità, ferie e altre casistiche previste dal C.C.N.L. Anche il personale ausiliario potrà essere cambiato soltanto per i casi sopraccitati e comunicati alla Città metropolitana di Firenze.

Art. 8 – Lavori e modifiche all'impianto

In caso di operazioni di manutenzione straordinaria il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente ogni intervento da effettuare.

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale della Città Metropolitana di Firenze.

Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria e preventiva autorizzazione della Città Metropolitana di Firenze, per i suddetti lavori non potrà essere preteso

nessun compenso o rimborso. La Città Metropolitana di Firenze potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del Concessionario stesso.

La Città Metropolitana di Firenze si riserva, tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, la facoltà di adottare provvedimenti sanzionatori, fino alla risoluzione del contratto.

Art. 9 – Sub concessione

Salvo quanto previsto al comma successivo, è fatto divieto di sub concedere a terzi i servizi di gestione dell'impianto oggetto della presente concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione.

Le seguenti prestazioni contrattuali possono essere sub-appaltate: servizi di custodia, vigilanza e pulizia, attività di manutenzione e gestione del servizio bar. Il sub-appalto è disciplinato dall'art.174 del Codice cui espressamente si rinvia.

Il Concessionario è tenuto a trasmettere alla Città metropolitana tempestivamente, e comunque non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione, copia dei contratti di cui al punto precedente. La durata di detti contratti non può eccedere il periodo di concessione dell'impianto.

Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Ente.

Il sub-contraente e il Concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi al suddetto esercizio, e comunque sollevano la Città metropolitana da qualsiasi tipo di responsabilità prevedendo, nelle polizze di assicurazione, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto del sub-contratto.

Art. 10 -Assegnazione in uso di spazi all'interno dell'impianto ad altre associazioni sportive

Al fine di garantire la più ampia fruizione dell'impianto sportivo da parte di coloro che praticano lo sport per il quale l'impianto è omologato, la Città Metropolitana di Firenze, in accordo e compatibilmente con lo svolgimento delle attività della Società Concessionaria, potrà autorizzare altre Associazioni sportive del territorio della Città metropolitana di Firenze, iscritte al campionato FIBS, l'utilizzo dell'impianto sportivo per massimo 2 giorni a settimana in orario da concordare con la Società Concessionaria. Detto utilizzo comporterà il pagamento alla Società Concessionaria di una quota oraria che non potrà essere superiore a € 15 oltre IVA. L'istanza per l'autorizzazione da parte della Città Metropolitana dovrà essere presentata tramite pec, e potrà essere revocata in caso di mancato pagamento alla Società Concessionaria di almeno due mensilità e/o di comportamenti contrari a quanto previsto dal presente Capitolato sull'uso dell'impianto sportivo.

La Società concessionaria è tenuta a vigilare sul corretto utilizzo dell'impianto sportivo da parte di soggetti terzi che utilizzano gli spazi concessi.

Art. 11 – Pubblicità all'interno dell'impianto e sponsorizzazione

E' consentita ogni forma di pubblicità nel rispetto delle modalità previste, per quanto compatibili, dal Regolamento per l'applicazione del Canone unico patrimoniale. Il Concessionario è comunque responsabile del pagamento del canone ove esso sia previsto dalla normativa in vigore.

I contratti pubblicitari stipulati devono essere inviati, per conoscenza, alla Città Metropolitana di Firenze.

Il Concessionario è autorizzato ad acquisire le sponsorizzazioni, concernenti le attività svolte, che dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Firenze nel rispetto degli impegni assunti.

CAPO III – CONTROLLI E RESPONSABILITA'

Art. 12 – Controlli e verifica dell'efficienza gestionale

La Città Metropolitana di Firenze, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell'Impianto Sportivo nel rispetto degli impegni assunti con il presente Capitolato. A tal fine:

- a) potranno essere eseguite ispezioni dei documenti contabili;
- b) potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nel presente Capitolato;
- c) potranno essere eseguite indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti.

I dipendenti della Città metropolitana incaricati del controllo, muniti di tesserino di riconoscimento, avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento anche senza preavviso.

Al termine del controllo l'incaricato redigerà una relazione relativa alle operazioni compiute e a quanto riscontrato. La Città Metropolitana di Firenze, sulla base della relazione relativa al controllo effettuato, si riserva di impartire al Concessionario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati, con applicazione, in caso di inottemperanza alla diffida ad adempiere, delle relative sanzioni.

Art. 13 – Responsabilità per infortuni e danni

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del concessionario quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.

Inoltre, l'affidatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Città metropolitana da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del servizio.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'affidatario ha l'obbligo di stipulare una polizza RCT/RCO, in cui l'Amministrazione è considerata "terzi" a tutti gli effetti e con la quale la stessa è esonerata da ogni responsabilità per i danni, per gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere agli utenti e a terzi nell'espletamento del servizio, compresi i pregiudizi derivanti da fenomeni calamitosi, e inoltre da ogni azione che possa essere intentata nei confronti dello stesso per tali accadimenti.

La durata delle predette polizze, esente da franchigia, dovrà coprire l'intero periodo della concessione. Nello specifico, la polizza RCT dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali, per ogni anno assicurativo, non inferiori a € 5.000.000,00 per sinistro e non inferiori a € 1.500.000,00 per persona ed € 1.000.000,00 per danni a cose ed animali.

L'affidatario è obbligato, inoltre, alla stipula di apposita polizza RCO con massimali non inferiori a € 3.000.000,00 per sinistro e € 1.500.000,00 per persona a beneficio dell'Amministrazione, con esonero della medesima da ogni responsabilità per danni, infortuni od altri eventi pregiudizievoli a danno del personale dipendente del concessionario e addetto all'esecuzione del servizio. Il concessionario dovrà stipulare altresì una polizza per la copertura dei danni a cose di terzi a qualsiasi titolo causati dall'impresa concessionaria, e quelli conseguenti a furto, scasso e incendio di attrezzature.

L'affidatario è obbligato, inoltre, alla stipula di apposita polizza sui beni oggetto del presente bando per: danni agli immobili, ai campi ed alle relative pertinenze, a seguito di incendi o eventi calamitosi, danni arrecati a terzi, assistenza in casi di emergenza e furti.

Tutti i massimali dovranno essere rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, quando vi sia una svalutazione superiore al 10%.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le polizze assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO IV – RAPPORTI ECONOMICI

Art. 14 – Corrispettivo e canone di concessione

A titolo di corrispettivo della presente concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto, conformemente alle condizioni stabilite nel presente Capitolato, nonché a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall'aggiudicazione, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi. Indicativamente:

- entrate derivanti dalle tariffe in conformità al Piano Tariffario presentato in sede di gara;
- proventi derivanti dall'esercizio dell'attività sportiva e delle attività collaterali svolte all'interno dell'impianto sportivo;
- proventi derivanti dalla gestione delle sponsorizzazioni e delle pubblicità all'interno dell'impianto sportivo;

Gli introiti relativi all'uso degli impianti saranno incamerati dal Concessionario con l'obbligo di riportarli nella contabilità separata riferita all'impianto.

Il Concessionario utilizza l'impianto per le proprie attività negli orari autorizzati dalla Città Metropolitana di Firenze.

Per le caratteristiche dell'impianto sportivo concesso, è possibile installare una struttura temporanea per un eventuale servizio bar/ristoro previa autorizzazione della Città Metropolitana e a cura e spese della Società Concessionaria. Le autorizzazioni degli Enti competenti dovranno essere richieste dalla Società concessionaria e trasmesse alla Città Metropolitana.

Il Concessionario dovrà versare alla Città metropolitana di Firenze, in un'unica rata da corrispondere dietro richiesta dell'Ente, un canone annuo **pari a 3.350,00 € oltre ad IVA ai sensi di legge aumentato della percentuale offerta in fase di gara.**

Art. 15 – Garanzie

Ai sensi dell'art. 53 del Codice, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice.

A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente Capitolato, nonché del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni in esso previste, il concessionario dovrà costituire, prima della stipula del contratto, apposita **garanzia definitiva**, in misura pari al **5 %** (IVA esclusa) dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste all'**art. 53 del D. Lgs. n. 36/2023. (disciplina del sotto soglia)**

La garanzia definitiva resta vincolata per l'intera durata contrattuale e dovrà garantire per tutti gli obblighi assunti dal concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Città Metropolitana di Firenze proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione.

Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, così come prescritto all'art. 3, commi 7-8-9 della Legge n. 136/2010.

Il concessionario, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della Legge n. 136/10, si obbliga a comunicare alla Città metropolitana di Firenze gli estremi del suo conto corrente dedicato entro sette giorni dalla accensione, nonché, nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare per esso.

CAPO V – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI

Art. 17 – Recesso e risoluzione

Recesso:

L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al concessionario con lettera raccomandata A/R ovvero PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, il concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

Risoluzione espressa:

Il contratto è risolto nei seguenti casi:

- mancato avvio del servizio alla data stabilita;
- cessione parziale o totale del contratto o subappalto non autorizzato ad altri;
- abituale deficienza e negligenza nel servizio quando la gravità e frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività della ditta aggiudicataria;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- interruzione non motivata del servizio;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- quando la società si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza.

In questi casi si darà luogo, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, alla risoluzione del contratto, a termine dell'art. 1456 del Codice Civile, così come per ragioni di forza maggiore anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi

Risoluzione per inadempimento:

La Città Metropolitana di Firenze ha la facoltà di risolvere la concessione di gestione in caso di grave e reiterato inadempimento rispetto agli obblighi contratti con la presente concessione, in particolare, quando:

- a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti
- b) i pagamenti del canone dovuto sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi;
- c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto;

La Città Metropolitana di Firenze comunica al Concessionario la risoluzione tramite Pec, con almeno 90 giorni di anticipo.

In caso di risoluzione della concessione al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l'obbligo di conduzione dell'impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Ente avrà diritto di escutere la cauzione prestata per la garanzia definitiva rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al concessionario con PEC o lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Ente al risarcimento dell'ulteriore danno. L'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto della concessione. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario concessionario in sede di offerta.

Art. 18 – Penalità

A fronte del riscontro di inadempimenti contrattuali l'Amministrazione provvederà a contestare le inadempienze rilevate.

- Mancata realizzazione delle attività minime previste dalla convenzione da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 5.000,00 per ciascuna mancata realizzazione;
- Mancata trasmissione annuale delle polizze assicurative: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 250,00;
- Violazione degli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti e delle attrezzature in genere: da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ciascun obbligo;
- Violazione degli obblighi relativi alla manutenzione che limitino il regolare funzionamento dell'impianto o che ne pregiudichino la sicurezza e la pubblica incolumità da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000,00;
- Interruzione del servizio imputabile a negligenza del concessionario non preventivamente comunicata da un minimo giornaliero di € 250,00 ad un massimo di € 500,00;
- Atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico da un minimo, per ogni evento, di € 250,00 ad un massimo di € 500,00;
- Applicazione di tariffe superiori a quelle scaturenti dall'offerta economica: 2/3 della maggior tariffa richiesta all'utenza, per ciascun episodio;
- Sostituzione di un operatore senza autorizzazione della Città metropolitana e mancato rispetto delle modalità precedentemente riportate, € 200,00 per ogni operatore sostituito;
- Mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro: fino a € 600,00 per singola inosservanza;
- Ritardo negli adempimenti previsti a carico del concessionario all'articolo relativo alla tutela del personale: € 300,00 per ogni mese o frazione (ove il ritardo sia rilevante);

Qualora le inosservanze sopracitate determinino un grave disservizio, le penalità possono essere raddoppiate.

Eventuali altri inadempimenti agli obblighi contrattuali, carenze quantitative o qualitative anche quelle riguardanti eventuali prestazioni migliorative proposte in sede di gara, carenze nello standard di erogazione del servizio, previa opportuna verifica, saranno contestati per iscritto al concessionario e

potranno comportare l'applicazione di una penale variabile in funzione della gravità del disservizio arrecato, da un minimo di € 200,00.

Le penalità di cui al comma precedente sono aumentate del 50% in caso di recidiva.

L'applicazione di tutte le penali prevista nel presente articolo verrà comunicata mediante lettera raccomandata o pec trasmessa dalla Città metropolitana e verrà assegnato un congruo termine per adempiere (non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici) entro il quale il concessionario può presentare le proprie controdeduzioni, facendo salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno. Qualora le giustificazioni presentate vengano ritenute insoddisfacenti, la Città metropolitana dispone motivatamente l'applicazione della penalità.

Il pagamento della penale non esonera il concessionario dall'obbligazione di risarcire eventuale danno arrecato alla Città metropolitana in dipendenza dell'inadempimento.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione mediante PEC; decorso inutilmente tale termine la Città metropolitana si rivarrà sulla cauzione.

L'applicazione di una penalità non impedisce l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 19 – Domicilio legale

Il concessionario è obbligato ad eleggere domicilio legale nel Comune di Firenze

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero PEC, presso il suddetto domicilio eletto.

Art. 20 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 21 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui questo Ente entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

- Finalità del Trattamento:

1.1 I dati personali forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di ottemperare agli adempimenti previsti per lo svolgimento delle attività dell'Ufficio Patrimonio in materia affidamento dei servizi. I dati personali conferiti sono indispensabili per le suddette finalità e sono trattati per adempiere agli obblighi a cui la Città Metropolitana è sottoposta (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., L.n.190/2012, D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., DPR 131/1986, DPR 642/1972, L.392/1978, L.431/1998, Regolamenti della Città Metropolitana di Firenze).

1.2 L'indirizzo mail fornito, potrà essere utilizzato previo consenso, per la realizzazione in forma anonima di indagini finalizzate a verificare il grado di soddisfazione degli utenti promosse direttamente da questo Ente.

- Modalità del Trattamento:

Il trattamento si attua mediante operazioni o complessi di operazioni di raccolta, registrazione e organizzazione del dato; utilizzo, comprese consultazione e comunicazione; conservazione; cancellazione. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici ad opera dei soggetti appositamente incaricati. I dati vengono custoditi e controllati

mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentita e non conforme alle finalità sopraindicate. Il trattamento è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Città metropolitana di Firenze. Sono fatte salve le norme sul diritto di accesso. In particolare, potranno venire a conoscenza dei dati il responsabile del trattamento, gli incaricati del trattamento, nonché gli incaricati alla manutenzione degli elaboratori elettronici e dei software gestionali in dotazione all'Ente.

- Conferimento dei dati:

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1.1 è obbligatorio in quanto rappresenta un requisito per la stipula del contratto di compravendita. L'indicazione della mail per la finalità di cui al punto 1.2 è facoltativo e la relativa omissione non pregiudica il completamento della procedura di affidamento ed esecuzione del servizio.

- Comunicazione e diffusione dei dati:

I dati saranno comunicati ad altri enti pubblici coinvolti nei procedimenti amministrativi di competenza e saranno diffusi nel portale informativo relativamente a quelli strettamente necessari per garantire la trasparenza nella gestione del procedimento.

I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

- Titolare del Trattamento:

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è la Città Metropolitana di Firenze con sede in Firenze – Via Cavour, 1 PEC: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it Centralino: +39 055601

- Responsabile del Trattamento:

Il Responsabile del Trattamento dei dati l'Arch. Alberto Migliori, Dirigente della Direzione Patrimonio e TPL, al quale può rivolgersi per esercitare i suoi diritti con istanza scritta presentata al seguente indirizzo mail: alberto.migliori@citametropolitana.fi.it

- Conservazione dei dati

Il Titolare conserverà i dati degli interessati in una forma che consenta l'identificazione degli stessi per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti; Adempiute tali finalità, i dati verranno cancellati oppure potranno essere trasformati in forma anonima.

- Diritti dell'interessato

L'interessato, ha i diritti di cui all'art 15 GDPR (diritto di accesso) ovvero i diritti di:

I). ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

II) ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

III). ottenere : a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)

sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

IV). opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali;

V). il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo per qualunque questione attinente il suddetto trattamento dei dati.

Ai sensi degli artt. da 16 a 22 GDPR l'interessato potrà esercitare:

VI). il diritto di rettifica (art. 16),

VII). il diritto all'oblio (cancellazione art. 17),

VIII). il diritto di limitazione del Trattamento (art. 18),

IX). il diritto ad ottenere dal Titolare la notifica ai destinatari cui sono stati trasmessi i dati delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento (art. 19),

X). il diritto alla portabilità (art. 20),

XI). il diritto di opposizione (art. 21),

XII). il diritto di rifiutare il processo automatizzato (art. 22).

In tal modo Le viene consentito di accedere ai propri dati per: • Verificarne la veridicità; • Modificarli nel caso divengano inesatti; • integrarli anche con dichiarazione integrativa; • Richiederne la cancellazione; • Limitarne il trattamento; • Opporsi al trattamento.

• Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione Dati (DPO) della Città Metropolitana di Firenze – referente Dott. Otello Cini, tel.: 0552760756 - e-mail: otello.cini@cittametropolitana.fi.it